COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

ORDINANZA SINDACALE N. 68 DEL 14.6.2016

Oggetto: Pulizia Area Urbana – in catasto al foglio 30 part. n.509

Ditta:GUELI DOMENICO nato a Palma di Montechiaro il 26/11/66 residente in Kanalstrasse 96 – 67063 Ludwigshafen Am Rhein (Erede di Gueli Calogero nt. 15/07/1923)

Il Capo Settore U.T.C.

Premesso che è compito prioritario dell'Amministrazione comunale attuare ogni misura per la salvaguardia della salute dei cittadini, attraverso il mantenimento delle condizioni igieniche del territorio;
Considerato che diversi lotti all'interno del centro urbano risultano invase da erbe infestanti e/o rifiuti;
tale situazione, specie nell'approssimarsi della stagione estiva, costituisce potenziale pericolo per la pubblica incolumità per il proliferare di insetti e roditori, che aumentano il rischio di diffusione di infezioni, e per il rischio di incendio;
Ritenuto necessario mettere in atto i provvedimenti utili per riportare l'ambiente urbano nelle migliori condizioni di vivibilità igienica e di sicurezza possibili;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO l' O. R. EE. LL.;
VISTO il D. Lgs. 22/8/2000 n. 267;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sulle Modalità di impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole, approvato con deliberazione del C.C. n. 61 del 12 giugno 2007, che:

- obbliga i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali all'interno del territorio comunale di provvedere entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano le strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale, eliminando le sterpaglie e la vegetazione secca in genere e i rifiuti persistenti in prossimità e lungo le strade pubbliche e private, fabbricati ed impianti e confini di proprietà, fino ad una distanza di mt. 10;
- vieta l'accensione di fuochi nel periodo 15 giugno – 31 ottobre;

VISTO l'art. 128 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, approvato con deliberazione commissariale n. 336 del 30/04/2005, che stabilisce: "*Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate e quelle di pertinenza degli edifici esistenti debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica. Il Sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente*";

PROPONE

L'adozione di ordinanza sindacale, nei confronti dei proprietari dell'area sopra descritta, con la quale:

- venga disposto che, immediatamente e comunque entro il termine massimo di gg. 10 dalla notificazione, sia effettuata la completa pulizia dell'area, mediante la pulitura delle scarpate che prospettano le strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale, eliminando le sterpaglie e la vegetazione secca in genere e i rifiuti persistenti in prossimità e lungo le strade pubbliche e private, fabbricati ed impianti e confini di proprietà, fino ad una distanza di mt. 10;
- si vieti l'accensione di fuochi nel periodo 15 giugno – 31 ottobre;

Che nella stessa ordinanza siano previste le seguenti prescrizioni e avvertenze:

Prescrizioni:

i lavori vengano eseguiti in modo da non arrecare intralcio alla circolazione stradale, pedonale e veicolare;

durante i lavori siano rispettate tutte le norme di sicurezza e siano apposte le segnalazioni notturne e diurne atte a garantire l'incolumità pubblica e degli operatori;

tutto il materiale di risulta dovrà essere trasportato nelle pubbliche discariche o nei centri di recupero di rifiuti, specificamente autorizzati;

non dovrà essere eseguita nessuna altra opera diversa da quelle ordinate con il presente provvedimento;

tutte le opere dovranno essere eseguite nel rispetto dei diritti di terzi e delle norme vigenti in materia, comprese quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, del vigente Regolamento Edilizio Comunale e del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s. m. e i. e leggi complementari riguardanti la gestione dei rifiuti.

Avvertenze: i proprietari delle aree sopra individuate restano responsabili penalmente e civilmente per qualsiasi danno che possa essere arrecato a persone, animali o cose, in dipendenza delle opere da eseguirsi e per omessa o ritardata esecuzione di esse.

In caso di inottemperanza entro i termini prescritti, fatta salva ogni azione e sanzione, si provvederà ad effettuare intervento sostitutivo in danno dei proprietari inadempienti, contro i quali sarà attuata azione di rivalsa.

Qualora, nelle more, gli intestatari del presente provvedimento abbiano provveduto, non terranno conto dell'ordine imposto e, cortesemente, potranno dare notizia all'Ufficio Tecnico, al n. 0922/799308 ovvero all'URP, al n. 0922/799375. Tale comportamento aiuterà gli uffici ad accelerare le procedure di controllo.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990 n. 241, che avverso il presente atto è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi di cui all'art. 21 della legge 6/12/1971, n. 1034.

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

IL SINDACO

Vista la sopra estesa proposta e condivise le motivazioni in ordine alla salvaguardia della salute, sicurezza e incolumità pubblica;
Ritenuto necessario adottare il provvedimento proposto:
VISTO l' O. R. EE. LL.;
VISTO il D. Lgs. 22/8/2000 n. 267;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sulle Modalità di impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole, approvato con deliberazione del C.C. n. 61 del 12 giugno 2007,
VISTO l'art. 128 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, approvato con deliberazione commissariale n. 336 del 30/04/2005;

ORDINA

Alla Ditta: GUELI DOMENICO nato a Palma di Montechiaro il 26/11/66 residente in Kanalstrasse 96 – 67063 Ludwigshafen Am Rhein (Erede di Gueli Calogero nt. 15/07/1923)

via Manzoni n.23 (Erede di Gueli Calogero nt. 15/07/1923)

Proprietari del terreno in epigrafe:

- di provvedere immediatamente e comunque entro il termine massimo di gg. 10 dalla notifica della presente, alla completa pulizia dell'area, mediante la pulitura delle scarpate che prospettano le strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale, eliminando le sterpaglie e la vegetazione secca in genere e i rifiuti persistenti in prossimità e lungo le strade pubbliche e private, fabbricati ed impianti e confini di proprietà, fino ad una distanza di mt. 10;
- vieta l'accensione di fuochi nel periodo 15 giugno – 31 ottobre;

Nella esecuzione dei lavori devono essere rispettate le seguenti prescrizioni e avvertenze:

Prescrizioni:

i lavori devono essere eseguiti in modo da non arrecare intralcio alla circolazione stradale, pedonale e veicolare;

durante i lavori devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza e apposte le segnalazioni notturne e diurne atte a garantire l'incolumità pubblica e degli operatori;

tutto il materiale di risulta dovrà essere trasportato nelle pubbliche discariche o nei centri di recupero di rifiuti, specificamente autorizzati;

non dovrà essere eseguita nessuna altra opera diversa da quelle ordinate con il presente provvedimento;

tutte le opere dovranno essere eseguite nel rispetto dei diritti di terzi e delle norme vigenti in materia, comprese quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, del vigente Regolamento Edilizio Comunale e del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s. m. e i. e leggi complementari riguardanti la gestione dei rifiuti, nonché del regolamento Comunale sulle Modalità di impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole, approvato con deliberazione del C.C. n. 61 del 12 giugno 2007

Avvertenze:

i proprietari delle aree sopra individuate restano responsabili penalmente e civilmente per qualsiasi danno che possa essere arrecato a persone, animali o cose, in dipendenza delle opere da eseguirsi e per omessa o ritardata esecuzione di esse.

In caso di inottemperanza entro i termini prescritti, fatta salva ogni azione e sanzione, si provvederà ad effettuare intervento sostitutivo in danno dei proprietari inadempienti, contro i quali sarà attuata azione di rivalsa.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990 n. 241, che avverso il presente atto è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi di cui all'art. 21 della legge 6/12/1971, n. 1034.

Si manda, per notifica:

ORDINA

Ditta: **Ditta**:GUELI DOMENICO nato a Palma di Montechiaro il 26/11/66 residente in Kanalstrasse 96 – 67063 Ludwigshafen Am Rhein (Erede di Gueli Calogero nt. 15/07/1923)

Si manda copia a:
Comando Polizia Municipale

Il Sindaco
Pasquale Amato